



Audizione  
dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE nell'ambito  
dell'esame del

**DDL DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34**  
***(Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di  
specifiche situazioni di crisi)***  
**[cd DECRETO CRESCITA]**

**A.C. 1807**

Commissioni Bilancio e Finanze  
della Camera dei deputati  
**10 maggio 2019**

*L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE unisce AGCI, CONFCOOPERATIVE e LEGACOOP, le più rappresentative Associazioni giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo italiano. Costituisce il più avanzato esperimento di integrazione delle associazioni di rappresentanza nella storia del Paese. Rappresenta il 90% della cooperazione italiana la quale, nel suo complesso, incide per l'8% sul PIL. Le imprese di Alleanza occupano 1.150.000 persone, producono 150 miliardi di fatturato e associano 12 milioni di soci. Ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione di Via Torino n. 146.*

<http://www.alleanzacooperative.it/>

<https://www.agci.it/>

<http://www.confcooperative.it/>

<http://www.legacoop.coop/>

Il decreto contiene svariate misure ed è coerente con gli indirizzi contenuti nel Documento di Economia e Finanza. Per tali ragioni rinviando alla memoria prodotta dall'Alleanza delle Cooperative in sede di audizione sul Def per le valutazioni di ordine generale sul significato complessivo dell'attuale iniziativa nel quadro della situazione complessiva del Paese e degli indirizzi politici del Governo.

Con spirito pragmatico e costruttivo, quindi, ci concentriamo sul contenuto del provvedimento auspicando, laddove possibile, correzioni e integrazioni che riteniamo possano rendere l'iniziativa più rispondente alle esigenze del Paese e alle aspettative del movimento cooperativo e delle imprese sociali e al sistema delle imprese nel suo complesso.

\*

Anzitutto si esprime apprezzamento per il recupero di misure di sviluppo recentemente ridimensionate o sopresse, nonché per la proposizione di ulteriori incentivi. In particolare, ci si riferisce al rilancio del cd superammortamento, agli incentivi per la valorizzazione edilizia, all'estensione delle zone classificate a rischio sismico, alle modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e sismica, al rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, all'ottimizzazione delle modalità operative di funzionamento della Nuova Sabatini, e alle misure di sostegno alla capitalizzazione.

Nel merito delle misure, condividiamo la correzione di rotta attuata dal Governo in riferimento alla cd. aliquota ridotta per gli utili non distribuiti (mini-Ires), a condizione che si preservi la regola dell'utilizzabilità dell'agevolazione senza discriminazioni di sorta tra forme d'impresa e relativi regimi fiscali (si come avvenuto a suo tempo con l'ACE), né pregiudiziali per alcuni settori.

La misura, come noto, si accompagna all'abrogazione – disposta in sede di legge di bilancio 2019 – della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE), che negli ultimi anni ha premiato la capitalizzazione attraverso la deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo pari al rendimento figurativo degli incrementi di capitale, calcolato secondo coefficienti stabiliti. Si auspica, nondimeno, che il Governo valuti la possibilità di una reintroduzione dell'ACE in via opzionale ed alternativa all'aliquota ridotta sugli utili non distribuiti.

Si ritiene, in ogni caso, che il Legislatore possa valorizzare e rendere più efficace la misura in esame che, al momento, prevede un livello dell'aliquota agevolata piuttosto basso.

Quanto al bonus relativo alle aggregazioni d'impresa, apprezziamo lo scopo dell'incentivo che consente alle imprese di incrementare le loro dimensioni e affrontare in modo più agevole l'attuale periodo di recessione, risultando più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello

nazionale.

Nondimeno, nel quadro di tali interventi a sostegno dell'aggregazione e dell'integrazione tra le imprese ovvero della tutela complessiva del tessuto imprenditoriale e del livello occupazionale, auspichiamo l'accoglimento di ulteriori proposte di incentivo, altrettanto necessarie ed urgenti.

Sotto questo profilo, si auspicano interventi volti a valorizzare e promuovere il fenomeno del workers buy out, estendendoli anche alle fattispecie concernenti il tema della successione e trasmissione di aziende. Si propone in particolare di favorire il trasferimento ai lavoratori, organizzati in cooperativa (sempre sul modello dei workers buy out) di imprese coinvolte in problemi di successione e/o trasmissione dell'azienda, individuando le procedure attraverso le quali consentire l'emersione tempestiva dei casi di imprese che presentano problemi di successione e/o trasmissione e favorire il coinvolgimento dei lavoratori interessati per dare continuità alle loro imprese con il supporto delle istituzioni amministrative e finanziarie.

Quanto al sostegno alla capitalizzazione proponiamo una riforma del trattamento fiscale del ristorno imputato a capitale delle società cooperative che favorisca il rilancio dell'istituto, coerente ad un tempo con la volontà di sostenere la capitalizzazione delle imprese e il reddito dei soci lavoratori.

Il ristorno è uno degli istituti tipici del modello cooperativo in base al quale, se la cooperativa di lavoro produce un avanzo di gestione in un determinato esercizio, parte di questo avanzo può essere retrocesso ai soci lavoratori a titolo di ristorno, anche attraverso la modalità dell'aumento del capitale sociale. Tale istituto ha quindi costituito un importante strumento di patrimonializzazione delle cooperative, imprese spesso sottocapitalizzate e comunque limitate nell'accesso al mercato dei capitali. Tuttavia, l'aumento progressivo dell'aliquota dal 12.50% all'attuale 26% sta producendo l'effetto di deprimere il ricorso al ristorno. L'inasprimento del suo trattamento fiscale ha costituito non solo una penalizzazione rispetto a redditi aventi analoga funzione, ma soprattutto un disincentivo alla diversificazione del fabbisogno finanziario delle imprese cooperative in controtendenza rispetto alle misure destinate ad analogo obiettivo per la generalità delle imprese che lo stesso decreto crescita si propone. Ragion per cui proponiamo di riformare il trattamento fiscale del ristorno, prevedendo che le somme destinate ad aumento del capitale sociale possano essere soggette ad imposta all'atto della loro attribuzione, con l'applicazione di una ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta. Si segnala, inoltre, che la proposta importa un incremento immediato del gettito per l'Erario per più di 6 milioni di euro.

In ultimo, sempre in linea con gli obiettivi di tutela del tessuto imprenditoriale e dell'occupazione, nel quadro di interventi di promozione del workers buy out, si propone la non imponibilità ai fini Irpef

della NASpl, liquidata in un'unica soluzione e destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa.

In ultimo, con riferimento agli incentivi per gli enti del Terzo settore, si evidenzia la necessità e l'urgenza di apportare una correzione alla disciplina fiscale di tali enti prevista nel codice del Terzo settore. Più precisamente, la Riforma del Terzo Settore, ha assoggettato al regime "de minimis" ordinario (pari a 200.000 euro nel triennio) la possibilità per le Regioni di ridurre o azzerare l'aliquota IRAP ordinaria da applicare agli Enti del Terzo Settore. Si ritiene, tuttavia, che il legislatore sia incappato in una dimenticanza, poiché gli Enti del Terzo Settore svolgono perlopiù Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), per i quali è previsto un limite del "de minimis" più alto, pari a 500.000 euro nel triennio. Si propone, pertanto, di aggiungere il riferimento al suddetto regolamento per adeguare la previsione dell'art. 88 del Codice del Terzo settore al corretto riferimento della disciplina UE. La proposta non pone problemi di copertura, non accordando direttamente agevolazioni fiscali, ma semplicemente autorizzando le Regioni (ma non obbligandole) ad introdurre agevolazioni nelle imposte nominate al medesimo art. 88.

\*

Infine, riflessioni ulteriori merita la tematica degli obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche. Apprezziamo gli opportuni correttivi introdotti sia per quanto riguarda la disciplina cd dello "spazzacorrotti", sia per quanto concerne specificamente gli obblighi di trasparenza.

Condividiamo in particolare la scelta di precisare l'oggetto dell'obbligo informativo circoscrivendolo alle erogazioni consistenti in contributi o sussidi; di definire con maggiore chiarezza i soggetti pubblici eroganti; nonché di rendere ragionevole e proporzionato il sistema sanzionatorio. Nondimeno, auspichiamo ulteriori correzioni.

Occorre, in particolare, rendere le disposizioni più chiare e comprensibili per le associazioni e le imprese e in particolare consentire alle imprese obbligate alla nota integrativa ad ottemperare in sede di redazione della nota.

Permane altresì la discriminazione riguardante le cooperative sociali che operano nel settore di accoglienza degli stranieri. Qui sarebbe il caso di sopprimere il riferimento, anche perché le cooperative sociali rientrerebbero negli obblighi generali di tutti gli altri soggetti e, di conseguenza, è irragionevole attribuirgli un doppio adempimento sul medesimo oggetto informativo.

Se invece si propendesse per la conservazione di tale ulteriore adempimento, allora sarebbe opportuno coinvolgere non solo le cooperative sociali, ma tutti i soggetti che operano nel settore.

Inoltre, occorrerebbe anche precisare che l'obbligo informativo sui soggetti che ricevono somme

andrebbe reso annuale (e non trimestrale) armonizzandolo con tutti gli altri obblighi informativi.

Svolgiamo infine un rilievo critico e una proposta in tema di tempi di pagamento tra le imprese. La norma non appare chiara e non si comprende se avrà l'effetto di aumentare inutilmente il carico burocratico delle imprese. Essa, secondo le intenzioni, è finalizzata a incidere sulla disciplina dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali contenuta nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, muovendo dal presupposto che la manifestazione all'esterno dei tempi medi di pagamento dell'impresa possa costituire un parametro di riferimento utile per i creditori e i contraenti, attuali e potenziali, della società.

Proponiamo quindi – nel rispetto delle condivisibili finalità della norma – di semplificare l'adempimento previsto e dare comunque evidenza nel bilancio di esercizio dei tempi medi di pagamento, apportando correzioni e precisazioni minime, ma indispensabili per una corretta attuazione (in particolare circoscrivendo l'oggetto dell'obbligo, altrimenti eccessivamente generico ed incerto, ai soli tempi medi di pagamento).